

CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO SENZA OPERATORE

Art. 1 CONDIZIONI GENERALI

1.1 Le presenti condizioni generali di contratto sono applicabili a tutti i noleggi di beni, macchine e/o di attrezzature senza operatore (esclusi quindi operatore, energia elettrica, lubrificanti e materiali di consumo); eventuali variazioni saranno valide ed efficaci tra le parti solo se convenute per iscritto.

Art. 2 PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

2.1 La presente scrittura, anche se sottoscritta dal personale e/o da agenti del Locatore, ha unicamente valore di proposta irrevocabile di contratto da parte del proponente Locatario per la durata di mesi 2. La direzione della società locatrice ha facoltà di accettare la presente proposta irrevocabile, con la più ampia libertà di modi e di forme (anche per fatti concludenti), entro il termine di mesi 2 dalla data della stessa, termine durante il quale il proponente non ha facoltà di revocare la proposta.

2.2 L'eventuale versamento di somme da parte del proponente, prima che sia intervenuta accettazione da parte del Locatore, ha unicamente valore di deposito a garanzia e non di accettazione dell'ordine da parte del Locatore.

Art. 3 DESCRIZIONE DELLA MACCHINA E/O DELL'ATTREZZATURA NOLEGGIATA

3.1 La macchina e/o l'attrezzatura noleggiata è quella descritta nel documento di consegna e di trasporto (scheda tecnica macchina e/o attrezzatura) ed identificata con il numero di telaio e/o matricola; tale descrizione dovrà essere indicata in qualsiasi documento fiscale per il noleggio e/o per il trasporto.

3.2 La macchina e/o l'attrezzatura verrà noleggiata priva di utensili di consumo; questi ultimi verranno forniti e fatturati dal Locatore ai prezzi correnti dei medesimi.

Art. 4 RECESSO ANTICIPATO E MANCATA CONSEGNA

4.1 È facoltà del Locatore, anche se il contratto di noleggio è stato siglato, recedere senza preavviso dal contratto stesso prima della consegna della macchina e/o dell'attrezzatura e di non consegnarla; il Locatario, in tal caso, non avrà diritto di pretendere indennizzi o quant'altro dal Locatore, che sarà tenuto unicamente a restituire eventuali somme incassate, senza interessi

AArt. 5 DECORRENZA E DURATA

5.1 La durata di noleggio (durata minima) indicata in contratto è vincolante: questa potrà essere espressa in giorni, settimane o mesi.

5.2 La locazione decorrerà dal giorno della consegna e avrà la durata minima indicata nel contratto e comunque fino alla data di restituzione compresa; la mancata restituzione dei mezzi da parte del Locatario, con riserva di consenso preliminare del Locatore, è intesa come intenzione di proroga del contratto e comporterà il tacito rinnovo dello stesso per una durata uguale a quella minima stabilita.

5.3 In caso di recesso anticipato del Locatario o di risoluzione del contratto che sia dovuta a suo inadempimento, il medesimo sarà tenuto al pagamento integrale del valore del contratto, conteggiato fino alla scadenza minima contrattuale. È inoltre fatto salvo, in tali ipotesi, il diritto del Locatore al risarcimento del maggior danno.

5.4 Il contratto si intende risolto ipso iure, ad esclusiva iniziativa del Locatore ex art. 1456 c.c., con le conseguenze sotto riportate e quelle previste all'art. 18, in caso di:

- mancato pagamento anche di una sola rata del canone;
- protesti a carico del Locatario;
- segnalazioni alla Centrale di allarme Interbancaria (CAI);
- procedure esecutive, sequestro o vincoli sui beni;
- insolvenza o liquidazione;
- variazioni societarie che impattino su efficienza o solvibilità;
- azioni legali contro il Locatore per danni, costi o penali.

In tali casi il Locatore può procedere all'immediato ritiro dei mezzi, con semplice preavviso di 24 ore via e-mail o PEC. Il Locatario rinuncia a qualsiasi opposizione, si impegna a restituire le attrezzature e collaborare. In caso di inadempimento, sarà addebitato un canone pro die per ogni giorno di ritardo. Ogni dilazione di pagamento concessa decade, tutti i crediti diventano immediatamente esigibili entro 24 ore dalla richiesta.

Il Locatore può trattenere la cauzione a copertura di costi, danni, fermo macchina, riparazioni, senza ulteriore comunicazione. Rimane salvo il diritto al maggior danno.

5.5 Restano salvi tutti i diritti previsti dall'art. 18 e il diritto al risarcimento del maggior danno.

Art. 6 CONSEGNA E TRASPORTO

6.1 Il contratto ha inizio con il ritiro presso la sede del Locatore o con la consegna presso luogo concordato. Il trasporto è a carico del Locatario. Il Locatore non risponde di danni al piano di transito.

6.2 I termini di consegna non sono vincolanti. Eventuali ritardi non daranno diritto a indennizzi.

6.3 Se il trasporto è a cura del Locatario o di terzi da lui incaricati, questi si assumono ogni responsabilità, spesa e rischio per perdita o danneggiamento.

6.4 I macchinari a carburante saranno consegnati con serbatoio pieno e dovranno essere riconsegnati allo stesso modo. In caso contrario verranno addebitati costi di ripristino.

6.5 Alla consegna o al ritiro verrà firmato un documento di consegna e scheda tecnica. La firma di terzi incaricati equivale a quella del Locatario.

6.6 Eventuali ritardi in cantiere comporteranno un addebito di €65/ora per sosta oltre il tempo di consegna o ritiro.

6.7 La firma del documento implica accettazione che il mezzo sia conforme, funzionante, sicuro, corredato da tutta la documentazione necessaria. Ogni vizio deve essere segnalato al momento della consegna, altrimenti non potrà più essere contestato.

6.8 Il Locatario è responsabile di ottenere eventuali permessi per suolo pubblico, ZTL, trasporti speciali ecc. In caso contrario, ogni sanzione sarà a suo carico. Il Locatore può offrire questo servizio su richiesta scritta e con costi aggiuntivi.

Art. 7 RIFIUTO O MANCATO RITIRO DEL LOCATARIO

7.1 In caso di rifiuto della consegna o mancata presentazione per il ritiro alla data concordata, il contratto si intenderà risolto di diritto e sarà dovuta una penale pari al 100% dell'intero valore del contratto.

7.2 In caso di ritardo nel ritiro, senza causa imputabile al Locatore, il Locatario dovrà comunque corrispondere i canoni maturati, oltre alla penale sopra indicata. È fatta salva la facoltà del Locatore di risolvere il contratto e richiedere ulteriori danni.

Art. 8 CANONE DI NOLEGGIO

8.1 Il Locatore può fatturare i canoni secondo modalità scelte nel rispetto dei termini concordati. Ogni contestazione non sospende il pagamento. Il mancato pagamento autorizza il blocco del mezzo e la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.

8.2 Il Locatore può modificare le condizioni economiche; il Locatario può recedere.

8.3 Non sono previsti storni per intemperie, pandemie, zone rosse, fermo cantiere o simili. Il contratto prosegue a tariffa piena.

8.4 L'uso oltre 8h/giorno, 40h/settimana, 160h/mese, o in giorni festivi/notturmi comporta supplementi come da contratto.

8.5 In caso di ritardo nei pagamenti, saranno applicati interessi ex D.Lgs. 231/2002, spese da €10 a €100, e decadono eventuali dilazioni.

Art. 9 IMPIEGO DEL BENE, DELLA MACCHINA E/O DELL'ATTREZZATURA

9.1 L'uso è riservato esclusivamente al Locatario. È vietata la sublocazione salvo autorizzazione scritta. Il Locatario è responsabile anche in caso di uso da parte di terzi.

9.2 Il personale impiegato deve essere abilitato, formato, e indicato tramite apposita dichiarazione.

9.3 Il Locatario si impegna a rispettare ogni normativa in materia di sicurezza, ambiente, istruzioni d'uso e divieto d'impiego in condizioni non idonee (es. vento > forza 5 scala Beaufort).

9.4 È vietata la circolazione su strade pubbliche con mezzi non targati.

9.5 È previsto un utilizzo massimo giornaliero/settimanale/mensile. Eventuali ore extra verranno conteggiate tramite contatori o sistemi satellitari.

9.6 In caso di utilizzo improprio o mancanza di sicurezza, il Locatore potrà bloccare il mezzo a distanza.

9.7 Ogni utilizzo non autorizzato o contrario agli accordi comporta risoluzione ex art. 1456 c.c. e blocco/rientro del mezzo.

Art. 10 LUOGO DI DETENZIONE E DI UTILIZZO DELLA MACCHINA E/O DELL'ATTREZZATURA

10.1 Il bene va utilizzato solo nel luogo concordato per iscritto. È vietato lo spostamento senza autorizzazione.

10.2 Il Locatore può ritirare il mezzo in caso di eventi straordinari (furto, atti vandalici, scioperi, ecc.).

10.3 È vietato portare il mezzo all'estero o in isole senza autorizzazione. In caso contrario, è prevista una penale pari al 100% del canone.

10.4 Ogni onere per il recupero da luogo diverso sarà a carico del Locatario.

10.5 La detenzione non autorizzata in luogo diverso comporta risoluzione ex art. 1456 c.c.

10.6 Ogni spostamento senza consenso è vietato. I costi di trasporto sono a carico del Locatario.

10.7 Il bene deve essere posizionato in luogo accessibile e sicuro per l'assistenza.

10.8 È vietato spostare i mezzi con gru, elicotteri, navi ecc. Pena: decadenza garanzia assicurativa e risoluzione ex art. 1456 c.c.

Art. 11 MANUTENZIONI

11.1 Il Locatario garantisce l'accesso al cantiere al personale del Locatore o da lui incaricato, durante l'orario di lavoro e in sicurezza. I permessi di accesso sono a carico del Locatario. È autorizzata l'immobilizzazione del bene per interventi tecnici senza diritto ad alcun risarcimento.

11.2 Il Locatario è tenuto a eseguire a proprie spese la manutenzione ordinaria prevista dal manuale d'uso: controlli giornalieri, settimanali, livelli di olio, liquidi, pressione pneumatici, efficienza dispositivi di sicurezza ecc. Deve compilare il registro di controllo consegnato con il bene.

11.3 Il mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 11.2 dà diritto al Locatore, previa comunicazione scritta, di bloccare il bene (anche a distanza), ritirarlo e risolvere il contratto ex art. 1456 c.c.. È fatta salva ogni azione per danni. In caso di utilizzo improprio, il Locatore declina ogni responsabilità (vedi art. 8.1).

Art. 12 RIPARAZIONE ED INCIDENTI

12.1 Il Locatario deve segnalare immediatamente per iscritto ogni malfunzionamento. È vietato usare il mezzo fino alla riparazione. Sono vietati interventi non autorizzati.

12.2 Se il guasto è causato da uso improprio o da mancata manutenzione, i costi di riparazione (compresi tecnici e trasferte) sono a carico del Locatario. Il canone continua a maturare durante la riparazione.

12.3 Se il guasto non è imputabile al Locatario, il Locatore provvede alla riparazione a proprie spese. Nessun indennizzo sarà dovuto.

12.4 Il Locatore può sostituire il mezzo guasto con altro analogo. Il contratto continua e il Locatario non potrà recedere. In caso di accesso impedito al cantiere, i costi sono a carico del Locatario.

12.5 Il Locatario rinuncia ad ogni pretesa per mancata esecuzione lavori, fermo cantiere, permessi mancanti o ritardi derivanti da guasti.

12.6 In caso di incidente, valgono le stesse condizioni delle riparazioni: il Locatario resta responsabile anche per atti di terzi o forza maggiore.

12.7 In caso di furto di parti della macchina, il canone continua a maturare fino alla sostituzione. I costi sono anticipati dal Locatario.

12.8 L'assistenza è disponibile solo nei giorni feriali e orari lavorativi. Eventuali interventi straordinari saranno a carico del Locatario e conteggiati con diritto di chiamata.

12.9 Se il guasto è causato dal Locatario, questi non può chiedere riduzioni o recedere dal contratto.

Art. 13 DIVIETI

13.1 È vietato utilizzare i mezzi per:

- lavori in galleria, porti, aeroporti
- sabbiatura, idrosabbiature, idrodemolizioni
- lavori su argini, fiumi, mari, laghi

Eventuali deroghe devono essere richieste e approvate per iscritto.

13.2 La violazione comporta risoluzione ex art. 1456 c.c., addebito dei costi di ripristino e risarcimento danni. Le garanzie assicurative non coprono tali usi.

13.3 È vietato modificare, alterare, rimuovere scritte o targhe identificative sul mezzo.

Art. 14 RESPONSABILITÀ

14.1 Il Locatario è responsabile della custodia del mezzo dal ritiro alla restituzione.

14.2 Il Locatario manleva il Locatore da qualsiasi pretesa derivante dall'uso o detenzione, anche per atti di terzi o eventi fortuiti. È obbligato a stipulare polizza assicurativa propria.

14.3 Il Locatario risponde per la perdita o danneggiamento della documentazione e per eventuali sanzioni amministrative.

14.4 Il Locatario è responsabile anche verso I.S.P.E.S.L./ASL per ogni infrazione alla normativa sicurezza. È suo onere dotare i mezzi di cassetta pronto soccorso ed estintore.

14.5 Il Locatario si assume ogni rischio (furto, incendio, fermo amministrativo, confisca) e deve rimborsare i costi sostenuti dal Locatore. In caso di confisca, dovrà versare il valore a nuovo del mezzo.

14.6 Tutte le sanzioni, pedaggi, multe anche successive al noleggio, sono a carico del Locatario.

14.7 In caso di furto, se il mezzo viene ritrovato, i costi di recupero e danni non coperti da assicurazione saranno addebitati al Locatario.

Art. 15 ASSICURAZIONE

15.1 Il Locatore assicura i mezzi targati con RCA obbligatoria. Eventuali danni oltre i massimali sono a carico del Locatario.

15.2 Il Locatario è tenuto a copertura assicurativa per danni verso terzi.

15.3 Franchigie e scoperti sono a carico del Locatario. Si applica una franchigia pari al 20% del valore del mezzo, con un minimo applicabile di euro 2.500.

15.4 Il Locatario deve far rimborsare il Locatore dalla propria compagnia entro 30 giorni. In caso contrario, deve saldare direttamente.

15.5 Il mancato pagamento del canone rende inefficace ogni tutela assicurativa.

15.6 Le garanzie decadono in caso di dolo, negligenza, usi impropri (es. sabbiatura, eventi naturali, urti animali, ecc.). Accessori e danni da personale non qualificato sono esclusi.

15.7 Il Locatario si impegna a prevenire perdite di olio o liquidi e manleva il Locatore da ogni responsabilità.

15.8 Danni provocati su strada da guida in stato alterato non sono coperti.

15.9 Nessuna garanzia per danni da movimentazione/trasporto.

15.10 Uso in luogo non autorizzato comporta la decadenza della copertura.

15.11 Per franchigie e tutele si fa riferimento all'allegato "Condizioni e tutele dei beni".

15.12 La quota assicurativa è dovuta per tutta la durata del noleggio.

Art. 16 RESTITUZIONE DELLA MACCHINA E/O DELL'ATTREZZATURA

16.1 Il Locatario deve restituire il mezzo alla scadenza o alla cessazione del contratto, previa comunicazione scritta con 24h di anticipo.

16.2 Il trasporto per la restituzione è a carico di chi lo effettua.

16.3 Alla riconsegna sarà compilata una scheda di reso con indicazione dei vizi riscontrati. Il bene sarà soggetto a verifica entro 5 giorni, disponibile per visione per ulteriori 3.

16.4 I beni devono essere resi smontati e pronti in area accessibile. In caso contrario, il ritiro sarà rinviato e saranno addebitati i giorni di fermo e le spese di trasferta.

16.5 Il bene deve essere restituito pulito, integro, con ogni documento e accessorio, con i livelli dei liquidi ripristinati. Ogni anomalia sarà addebitata.

16.6 In caso di utilizzo in ambienti tossici o cancerogeni, il mezzo va restituito previa bonifica.

16.7 Il Locatore può denunciare ulteriori vizi entro 30 giorni dalla restituzione.

Art. 17 ISPEZIONI

17.1 Il Locatore ha diritto di ispezionare in qualsiasi momento, tramite propri incaricati, la macchina e/o l'attrezzatura concessa a noleggio.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Locatario autorizza irrevocabilmente il Locatore ad accedere al cantiere per ispezioni.

Il rifiuto da parte del Locatario comporterà la risoluzione del contratto di diritto ex art. 1456 c.c.

Art. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

18.1 In tutti i casi di risoluzione di diritto non diversamente disciplinati, il Locatario dovrà:

- restituire immediatamente il bene;
- pagare i canoni scaduti e maturati fino al rientro del bene;
- rimborsare le spese per il recupero del bene (fisso di €250,00 + IVA);
- coprire i costi di ripristino e riparazione;
- versare una penale pari al 100% dei canoni residui fino a scadenza.

In caso di beni non rimovibili, il Locatore potrà fatturarli in vendita al valore a nuovo indicato in contratto.

Il Locatario autorizza irrevocabilmente l'accesso del Locatore al cantiere per il recupero dei beni. Eventuali ritardi per cause imputabili al Locatario comporteranno una penale di:

- € 500,00 al giorno (ritiro diurno);
- € 1.000,00 al giorno (ritiro notturno).

Art. 19 DEPOSITO A GARANZIA

19.1 Se previsto, il deposito a garanzia deve essere versato alla firma del contratto. Il Locatario autorizza il Locatore ad incassarlo in caso di inadempimento, rinunciando a ogni eccezione.

19.2 In mancanza del deposito, il contratto si risolve di diritto e sarà dovuta una penale pari al 100% del valore del contratto.

19.3 Il deposito verrà restituito solo dopo:

- a) saldo di tutti i crediti vantati dalla Top Noleggio srl (anche da contratti precedenti o fatture di vendita);
- b) verifica che il mezzo sia integro, completo, non sinistrato.

19.4 In caso di pre-autorizzazione con carta di credito, l'addebito a saldo sarà effettuato alla fine del noleggio. Se si paga con altro mezzo, lo svincolo sarà effettuato dall'emittente entro 15/20 giorni.

19.5 In caso di inadempimenti agli art. 8.1 e 19.3, il deposito sarà incamerato, anche per costi, danni, fermo macchina.

19.6 Il Locatario dovrà corrispondere un costo fisso di €150,00 + IVA per la gestione amministrativa dell'escussione del deposito.

19.7 Se incamerato, il deposito sarà restituito solo tramite bonifico, previa richiesta scritta a mezzo PEC.

Art. 20 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Locatore tratta i dati personali in conformità al Reg. UE 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003.

Il DPO è contattabile tramite il sito: www.topnoleggio.it

Dati trattati: identificativi, contatto, geolocalizzazione.

Finalità: esecuzione del contratto, obblighi di legge (es. sicurezza lavoro), tutela beni aziendali.

Base giuridica: consenso (geolocalizzazione), contratto e obblighi di legge (altre finalità).

Destinatari: autorità pubbliche, subfornitori, personale autorizzato.

I dati non saranno trasferiti a Paesi non conformi al GDPR.

Durata conservazione: per tutto il tempo necessario agli scopi indicati.

Diritti del Locatario: accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, limitazione, reclamo al Garante.

Art. 21 FORO ESCLUSIVO

21.1 Per ogni controversia inerente il presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 22 RECLAMI

22.1 Qualsiasi reclamo o denuncia di vizi sarà valida solo se diretta al Locatore.

Art. 23 AUTORIZZAZIONE AL RITIRO DELLA MACCHINA E/O DELL'ATTREZZATURA

23.1 Il Locatario autorizza sin da ora il Locatore ad accedere in cantiere, anche in sua assenza, per il ritiro del bene.

In caso di ritardo imputabile al Locatario, sarà dovuta una penale di:

- € 500,00 al giorno (ritiro diurno);
- € 1.000,00 al giorno (ritiro notturno).

•

Art. 24 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

24.1 Il contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c. con semplice comunicazione scritta del Locatore in caso di violazione, anche parziale, degli articoli:

5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 C.C. il Locatario dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli: 2) perfezionamento del contratto; 4) recesso anticipato e mancata consegna; 5) decorrenza e durata; 6) consegna e trasporto; 7) rifiuto o mancato ritiro del Locatario; 8) canone di noleggio; 9) impiego della macchina e/o dell'attrezzatura noleggiata; 10) luogo di detenzione e di utilizzo della macchina e/o dell'attrezzatura; 11) manutenzioni; 12) riparazioni ed incidenti; 13) divieti; 14) responsabilità; 15) assicurazione; 16) restituzione della macchina e/o dell'attrezzatura; 17) ispezioni; 18) risoluzione del contratto; 19) deposito a garanzia; 21) foro esclusivo; 23) autorizzazione al ritiro della macchina e/o dell'attrezzatura; 24) clausola risolutiva espressa